

Delibera N. 5/2025

**LA COMMISSIONE di TESSERAMENTO  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

Il giorno 18 dicembre 2025 alle ore 15:30 presso gli Uffici Federali si è riunita

la Commissione Tesseramento composta da:

Avv. Francesco VACCARO – Presidente

Avv. Daria PROIETTI - Vice Presidente

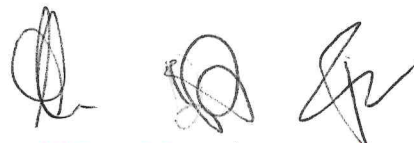
Avv. Antonio CIPPONE - Componente

Sabrina BETTOLLINI – Segretario della Commissione.

per discutere in merito al procedimento per la determinazione dell'indennità di addestramento per l'atleta [REDACTED] da corrispondersi da parte di **ASD. PATTINAGGIO ARTISTICO CORNUDA PEDEROBBA** in favore di **ASD PATTINAGGIO ARTISTICO PIOMBINESE**

**PREMESSO CHE:**

- In data 20.11.2025 perveniva a mezzo pec alla Commissione Tesseramento, l'istanza di Asd Patt. Art. Cornuda Pederobba, in p.l.r.pt., Presidente Sig.ra Roberta Bettio, mediante la quale la ricorrente chiedeva l'intervento della Commissione per effetto del mancato accordo con Asd Pattinaggio Artistico Piombinese in merito alla richiesta di quest'ultima del pagamento del premio di formazione tecnica (*rectius*: indennità di addestramento) per il trasferimento dell' [REDACTED]
- Nel merito, la ricorrente evidenziava che l'atleta dal 1° ottobre 2025 risultava essere tesserata con Asd Patt. Art. Cornuda Pederobba e che, in ragione di ciò, Asd Pattinaggio Artistico Piombinese (da cui proveniva l'atleta) fondava la propria richiesta di indennizzo;
- la ricorrente rappresentava che Asd Pattinaggio Artistico Piombinese aveva incluso nella richiesta di indennità anche i due anni in cui l'atleta aveva gareggiato nella Divisione Nazionale e conseguito il primo premio;



- secondo la ricorrente la richiesta della controparte - che includeva anche i due anni in cui l'atleta aveva vinto con la Divisione Nazionale - risultava essere palesemente infondata, in quanto tale Divisione non rientrava nelle categorie effettive inferiori, trattandosi di una categoria promozionale federale e, per l'effetto, i premi conseguiti non potevano essere conteggiati ai fini della quantificazione dell'indennità da corrispondere;
- alla richiesta, così come pervenuta alla Commissione, la ricorrente accludeva il documento proveniente dalla Asd Pattinaggio Artistico Piombinese a firma del Presidente Gerardo Coluccino, che aveva richiesto il pagamento di un'indennità pari ad [REDACTED] in considerazione anche del punteggio realizzato dall'atleta per le due stagioni nella Divisione Nazionale (2023/24 e 2024/25) non riconosciute, di contro, dalla ricorrente medesima;
- all'udienza del 18.12.2025, tenutasi in videocollegamento mediante piattaforma TEAMS, erano presenti la ricorrente Asd Patt. Art. Cornuda Pederobba, in p.l.r.pt., Presidente Sig.ra Roberta Bettio, la resistente, Asd Pattinaggio Artistico Piombinese, in p.l.r.pt., Presidente Sig. Gerardo Coluccino;
- a richiesta del Presidente della Commissione circa la possibilità di addivenire ad un accordo in ordine alla quantificazione dell'indennità, le parti escludevano tale eventualità e pertanto si procedeva con la discussione;
- parte ricorrente - riportandosi alle proprie difese - concludeva chiedendo che in via principale venisse accertato che nulla era dovuto da parte di Asd Patt. Art. Cornuda Pederobba e che, in via subordinata, venisse dichiarata la spettanza della minor somma pari ad [REDACTED] a titolo di indennizzo di addestramento; parte resistente confermava la quantificazione dell'importo richiesto nella misura pari ad [REDACTED] come da comunicazione già trasmessa e prodotta in atti.

All'esito, pertanto, la Commissione si riservava di decidere come da separato provvedimento e all'esito della Camera di Consiglio, deliberava in base alla seguente

#### MOTIVAZIONE

A handwritten signature in black ink.A handwritten signature in black ink.A handwritten signature in black ink.

Preliminarmente, la Commissione definisce il perimetro del *thema decidendum* rilevando che l'oggetto della controversia attenga alla quantificazione dell'indennizzo di addestramento, e non già del premio di formazione tecnica, in ragione del combinato disposto degli art. 2.1. e 2.3 della "Normativa sul Premio di formazione tecnica e indennizzo di addestramento 2025/2026" in base a cui l'indennizzo si applica a tutti gli atleti che abbiano compiuto 13 anni e non abbiano compiuto 26 anni entro il termine della stagione 2024/2025 e che sono oggetto di tesseramento con società sportiva diversa da quella della stagione sportiva precedente, in assenza di contratto.

Pertanto, trattandosi di tesseramento di una atleta di 16 anni di età, già tesserata con la Asd Pattinaggio Artistico Piombinese per le stagioni 2021/22 (anni 13) – 2022/23 (anni 14) – 2023/24 (anni 15) – 2024-25 (anni 16), trasferita alla Asd Patt. Art. Cornuda Pederobba e in assenza di contratto, si applica alla fattispecie concreta la normativa sopra richiamata riguardante l'indennizzo di addestramento.

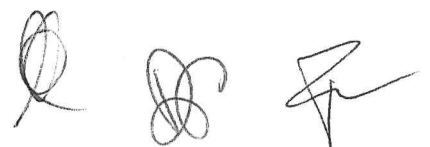
Svolte tali premesse preliminari, si passa a valutare nel merito la richiesta della ricorrente.

L'istanza avanzata dalla ricorrente, Asd Patt. Art. Cornuda Pederobba, è parzialmente fondata.

In ragione dell'applicazione delle disposizioni richiamate, nonché alla luce anche della norma contenuta nell'art. 2.7 c.3, è pacifico che al fine di quantificare l'indennizzo di addestramento vadano calcolati quattro (4) punti per ogni stagione sportiva di tesseramento per complessivi 16 punti nel caso che ci occupa (4 anni x 4 punti).

Altresì pacifica è la non applicabilità dell'art.2.7 c.3 nella parte in cui prevede che *"a tale punteggio si sommano per ogni stagione sportiva, i punti conseguiti per l'attività nazionale e internazionale, il che porta ad escludere nel conteggio i punti conseguiti dall'atleta nel Campionato italiano 2023/24 e 2024/25 con la Divisione Nazionale, in occasione di cui la medesima – allora tesserata con Asd Pattinaggio Artistico Piombinese – ha raggiunto per due volte consecutive il primo premio.*

In tal senso appare fondata e va accolta l'argomentazione della ricorrente che ritiene – subordinatamente alla domanda principale - non doversi calcolare, comunque, nell'importo eventualmente dovuto a titolo di indennizzo di addestramento il punteggio per conseguimento del primo

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature is a simple, stylized 'R' or 'L' shape. The second is a more complex, circular scribble. The third is a long, horizontal stroke with a small upward flick at the end.



premio con la Divisione Nazionale per le stagioni 2023/24 e 2024/25, non rientrando tale divisione tra le categorie effettive inferiori.

Non vi è, infatti, alcuna norma federale - tra quelle previste nelle "Norme per il tesseramento 2025/2026" - che preveda tra le categorie elencate nel pattinaggio artistico (cfr. art. 5.1.) anche la Divisione Nazionale, in tal modo portando ad escludere la stessa dalle c.d. "categorie effettive inferiori", ritenendo di considerare come "effettive" le sole categorie presenti nel suddetto elenco e non essendo possibile un'interpretazione estensiva del contenuto della disposizione di cui all'art. 5.1. richiamato.

Di conseguenza si esclude che i risultati conseguiti con la Divisione Nazionale possano essere conteggiati ai sensi di quanto previsto dall'art. 2.7.3. e relativa tabella delle "Norme Premio di formazione tecnica e indennizzo di addestramento 2025/2026" ai fini della quantificazione dell'indennizzo di addestramento richiesto da Asd Pattinaggio Artistico Piombinese.

Stante quanto sopra, la Commissione

### **DICHIARA**

Parzialmente fondato il ricorso di Asd Patt. Art. Cornuda Pederobba e, per l'effetto, quantifica l'indennità dovuta a Asd Pattinaggio Artistico Piombinese in complessive [redacted] così come specificate:

-16 punti relativi alle stagioni di tesseramento [4 punti x 50,00 Euro (valore punto = 200,00); 200,00 X 4 stagioni = Euro 800,00].

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e la pubblicazione.

Roma, 20 gennaio 2026

Avv. Francesco VACCARO – Presidente

Avv. Daria PROIETTI - Vice Presidente

Avv. Antonio CIPPONE - Componente